



**COMUNE DI VALFLORIANA**  
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione n. 21**  
della Giunta comunale

**OGGETTO:** determinazione tariffe per la raccolta dei funghi pro anno 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addi **VENTIDUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **14,00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79, 1° comma, D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Certifico, io sottoscritto Vicesegretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 26 febbraio 2018

- sul portale telematico  
www.albotelematico.tn.it
- all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

Addi 26 febbraio 2018

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Alessandro Svaldi

Presenti i Signori:

ASSENTI  
Giust. Ingiust.

TONINI MICHELE	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GENETIN SERGIO	Vicesindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALMIERI ESTER	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BARCATA GIUSEPPE	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Vicesegretario della gestione associata dott. Svaldi Alessandro.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Michele Tonini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## **Deliberazione nr. 21 dd. 22.02.2018**

### **Oggetto: determinazione tariffe per la raccolta dei funghi pro anno 2018.**

Premesso

la proposta di deliberazione circa la determinazione delle tariffe di raccolta dei funghi pro anno 2018;

i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile acquisiti ex art. 81 del Testo Unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che

- la legge provinciale 23 maggio 2007 nr. 11 e s.m., recante "*Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*", all'articolo 28 disciplina la raccolta dei funghi e che in particolare il comma 2, del citato articolo stabilisce che per i soggetti non esentati dall'obbligo di denuncia, la raccolta dei funghi sul territorio provinciale sia subordinata al pagamento al Comune interessato di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta; Rilevato che la norma sopra citata prevede inoltre che l'ammontare di tale somma da versare per la raccolta dei funghi sia definita dai Comuni stessi in coerenza con i criteri fissati dalla Giunta provinciale, mentre l'articolo 28, comma 2, della legge provinciale prevede che la somma sia commisurata al periodo di durata della raccolta;
- la norma prevede inoltre che l'ammontare della somma da versare per la raccolta dei funghi sia definita dai Comuni, in coerenza con i criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale;
- l'art 28, comma 2, della citata legge provinciale stabilisce che la somma sia commisurata al periodo di durata della raccolta.

Considerato che ai sensi dell'articolo 11 Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 nr. 23-25/Leg., recante "*Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)*" la denuncia per la raccolta di funghi può avere una durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni, fatta salva la possibilità per il Comune di definire, entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo minimo di raccolta.

Dato atto che con deliberazione della Giunta provinciale nr. 3287 dd. 30.12.2009 sono stati stabiliti gli importi entro cui i Comuni possono determinare quanto vada versato dagli interessati alla raccolta, in relazione ai periodi di raccolta sopra indicati e come di seguito specificato:

- da € 5 a € 15 per 1 giorno
- da € 10 a € 20 per 3 giorni
- da € 20 a € 30 per 1 settimana
- da € 30 a € 40 per 2 settimane
- da € 40 a € 60 per 1 mese

Evidenziando che nella definizione dell'ammontare della somma, all'interno delle fasce sopra riportate, il Comune deve tenere conto inoltre:

- a) dell'estensione del territorio di validità della denuncia di raccolta dei funghi;
- b) della localizzazione delle aree dove è svolta la raccolta;
- c) del periodo in cui la raccolta viene effettuata, in relazione soprattutto alla frequenza e diffusione dei funghi; in ogni caso la somma non dovrà subire diversificazioni per più di 2 periodi;
- d) del complessivo ambito territoriale dei comuni interessati a cui la denuncia è riferita, nel caso di raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovra comunali omogenei e in caso di associazione fra più comuni.

Avute presenti, inoltre, le possibili agevolazioni previste dall'art. 16 del Regolamento di attuazione sopraindicato e che qui di seguito viene interamente riportato:

#### **Art. 16 Agevolazioni**

*1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5, lettera d), della legge provinciale godono di agevolazioni sull'importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi:*

- a) le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);*

- b) le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;
- c) le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l'agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l'immobile.

2. L'agevolazione di cui alle lettere a) e b) vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui all'articolo 28, comma 4, della legge provinciale.

3. L'ammontare delle agevolazioni è definito da ciascun comune per il proprio territorio, e comunque non potrà superare il 50 per cento dell'importo rapportato al periodo di durata della raccolta. 4. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale, i comuni ricadenti nei parchi naturali provinciali possono prevedere in detti territori la raccolta dei funghi anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia purché vi soggiornino a scopo turistico per almeno cinque giorni consecutivi (quattro pernottamenti) e fermo restando l'obbligo della denuncia e del pagamento”;

Proposto di determinare pro anno 2018 l'ammontare della somma da versare per poter effettuare la raccolta dei funghi di cui all'art. 28, comma 2, della L.P. 23 maggio 2007 nr. 11, immutate rispetto all'anno passato 2017, nel modo seguente:

- per un periodo di raccolta di un giorno: € 15,00.-
- per un periodo di raccolta di 3 giorni: € 20,00.-
- per un periodo di raccolta di 1 settimana: € 30,00.-
- per un periodo di raccolta di 2 settimane: € 40,00.-
- per un periodo di raccolta di 1 mese: € 60,00.-

e di fissare la percentuale di agevolazione di cui all'art. 16 del Regolamento nella misura del 1% delle tariffe determinate, tenuto conto sia delle difficoltà di applicazione della normativa sia per il notevole contenzioso che lo stesso potrebbe comportare;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige contenute nel D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Su conforme invito del Presidente;

Unanime

### **d e l i b e r a**

1= di determinare, pro anno 2018, per i motivi espressi in premessa, l'ammontare della somma da versare per poter effettuare la raccolta dei funghi sul territorio del Comune di Valfloriana, di cui all'art. 28, comma 2, della L.P. 23 maggio 2007 nr. 11 nel modo seguente:

- per un periodo di raccolta di 1 giorno: € 15,00.-
- per un periodo di raccolta di 3 giorni: € 20,00.-
- per un periodo di raccolta di 1 settimana: € 30,00.-
- per un periodo di raccolta di 2 settimane: € 40,00.-
- per un periodo di raccolta di 1 mese: € 60,00.-

2= di confermare le agevolazioni di cui all'art. 16 del Regolamento nella percentuale del 1% (uno per cento) delle tariffe determinate come al punto 2;

3= di demandare all'Ufficio Segreteria il compito di provvedere a dare adeguata pubblicità alla presente deliberazione ed a trasmetterne copia al Custode forestale;

4= di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. nr. 23/1992, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del DL.vo 02.07.2010 nr. 104;
- *in alternativa* ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 nr. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Michele Tonini

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Alessandro Svaldi

---

---

**Copia conforme all'originale**

Valfloriana, 26 febbraio 2018



IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
dott. Alessandro Svaldi

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3°, del T.U.L.L.R.R.O.C.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L;
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.L.L.R.R.O.C.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L;

Valfloriana, 09 marzo 2018

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Alessandro Svaldi

---